

Consiglio regionale 15 novembre 2005

Interrogazione (Svolgimento): «**Partecipazione degli utenti al costo dei servizi socio-assistenziali**» Binci e Altomeni (145)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione n. 145 dei consiglieri **Binci e Altomeni**. Per la Giunta risponde l'assessore **Amagliani**.

Al Presidente di
Consiglio Regionale
S e d e

INTERROGAZIONE

I sottoscritti consiglieri regionali,

premesse che

- che l'art. 25 della legge di riforma dell'assistenza n. 328/2000 stabilisce che *“ai fini dell'accesso ai servizi (di assistenza) disciplinato dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130”*

- che il 6° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 130/2000 sancisce quanto segue: *Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente le prestazioni sociali agevolate*

- che il decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 130/2000 prevede quanto segue (art. 3): *Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambito residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3 septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni*

- che non costituiscono principi generalizzabili gli orientamenti amministrativi che escludono o comunque rimettono alla discrezionalità dell'amministrazione l'immediata applicabilità di norme che rinviino ad una successiva disciplina attuativa la puntuale definizione di taluni aspetti;

- che il primo comma dell'articolo 438 del codice civile dispone che *“gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento;*

- che il terzo comma dell'articolo 441 del codice civile prescrive che se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze
- che pertanto il soggetto privo di mezzi può certamente rivolgersi ai parenti per la prestazione degli alimenti ai sensi degli articoli 433 del codice civile e seguenti, ma si tratta di un rapporto privato in cui non è possibile sostituzione;

considerato che

- a quanto risulta, permane la prassi, da parte degli enti locali di richiedere contributi ai parenti dei ricoverati, anche con minacce più o meno esplicite di esclusione dal servizio e di recupero forzoso dei presunti crediti maturati da parte dell'ente;
- che la preoccupazione dei Comuni derivante dalla progressiva riduzione delle risorse necessarie alla gestione dei servizi sociali, quale conseguenza dell'applicazione del Decreto legislativo 130/2000 è comprensibile e condivisibile nell'ottica dell'amministrazione, ma non vale a giustificare la disapplicazione per via di regolamento locale di una disciplina generale;
- che la disciplina sopra richiamata non può che essere interpretata nel senso che le leggi vigenti non consentono ai Comuni singoli e associati di pretendere contributi economici da parenti non conviventi o dai congiunti, anche se conviventi, di ultrasessantacinquenni non autosufficienti e di soggetti con handicap grave;
- che in questi casi il contributo richiesto deve fare riferimento ai soli redditi e beni dell'assistito e non ai redditi dei familiari, per cui l'utente può essere chiamato a contribuire solo nei limiti del suo reddito personale (pensione ed eventuale indennità di accompagnamento nel caso di ricovero presso struttura) e del suo patrimonio (alloggi, terreni ecc.);

considerato inoltre che

tali norme continuano ad essere inapplicate con conseguenti richieste economiche ai familiari e ai parenti tenuti agli alimenti per cifre che nei servizi residenziali che ospitano soggetti non autosufficienti possono arrivare anche a 1500-1800 euro al mese;

come risulta dal documento "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" predisposto nell'ottobre 2000 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Ministro per la solidarietà sociale - «nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie italiane sono scese sotto la soglia della povertà a fronte del carico di spese sostenute per la "cura" di un componente affetto da una malattia cronica».

ritenuto che

è indispensabile che venga data applicazione alla normativa vigente in merito alla partecipazione degli utenti al costo dei servizi socio assistenziali in tutti i Comuni della regione Marche prevedendo – per i soggetti con handicap grave e per gli ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, che la contribuzione sia parametrata sul solo reddito del richiedente la prestazione

interrogano il Presidente della Giunta Regionale

per sapere quali atti formali si intendano adottare al fine di far rispettare nel territorio regionale la normativa vigente riguardante la partecipazione degli utenti al costo dei servizi socioassistenziali

Si chiede risposta urgente nel prossimo Consiglio Regionale

Marco AMAGLIANI. In relazione all'interrogazione presentata dai Consiglieri Binci e Altomeni di cui all'oggetto si precisa quanto segue.

Le considerazioni espresse in premessa dall'interrogazione rispecchiano la situazione normativa di riferimento. Per quanto attiene l'azione della Regione in riferimento all'applicazione della norma a livello locale, pur rimanendo fermo quanto premesso dagli interroganti, vanno fatte una pluralità di considerazioni che sono alla base dell'agire dell'amministrazione.

Il decreto legislativo 109/98 anche dopo le modifiche apportate dal Decreto legislativo 130/2000 rimane immutato per quanto riguarda la competenza della sua applicazione che viene fatta risalire all'ente erogatore del servizio.

La Regione, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera I, della legge n.328 del 8/11/2000, fin dal 2000 aveva istituito un gruppo di lavoro per la definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri generali indicati dal Piano nazionale.

Rimane comunque fermo il principio che le persone e le famiglie possono essere chiamate a concorrere al costo dei servizi universali in base alla loro condizione economica, per salvaguardare il criterio dell'equità. Va sottolineato, inoltre, che il previsto decreto del presidente del Consiglio dei ministri, non è stato ancora emanato, lasciando nel vago l'applicazione complessiva della compartecipazione alle prestazioni sociali dei soggetti indicati nella presente interrogazione.

Il servizio politiche sociali, su richiesta dei Comuni, ha più volte espresso il proprio parere circa l'applicazione del D. L.vo 130/2000, ribadendo che il calcolo del reddito vada effettuato in modo individuale, e non del nucleo familiare, per i soggetti portatori di disabilità e per gli ultra sessantacinquenni.

Inoltre, anche per quanto riguarda la compartecipazione dei familiari, si è precisato che, in base all'articolo 433 del codice civile, questa deve essere chiesta solo dall'interessato e non direttamente dall'ente erogante il servizio.

Peraltro va ricordato che ai sensi della L.R. 43/88, articolo 6, al soggetto istituzionalizzato deve comunque essere garantita la disponibilità personale di una somma pari al 60 % di una pensione sociale, e comunque non meno di lire 250.000 (anno 1988).

Ogni comportamento diverso da parte degli enti erogatori del servizio si configura come comportamento in contrasto con le norme vigenti.

Sul problema della compartecipazione alla spesa per prestazioni a richiesta individuale, presso il servizio politiche sociali, in accordo con i sindacati Cgil, Cisl e Uil, si stanno predisponendo i criteri per l'applicazione omogenea a livello regionale delle indicazioni espresse dalla L.328/00

Si sottolinea, tuttavia, che la mancata emanazione da parte dello stato della individuazione dei livelli essenziali di assistenza sociale (Liveas) validi a livello nazionale e sostenuti da adeguata copertura finanziaria, non facilita la emanazione di indirizzi omogenei a livello territoriale.

Non va sottaciuto inoltre che nella fase attuale, il Governo non solo non ha incrementato il fondo sociale per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza sociale, ma anzi ha tagliato del 50% (per la nostra Regione si tratta di 13.000.000,00 di euro su 26.000.000,00), il fondo per le politiche sociali già inadeguato per rispondere efficacemente alle necessità esistenti.

PRESIDENTE. Ha la parola, per dichiararsi soddisfatto o meno, il consigliere Binci.

Massimo BINCI. Mi ritengo soddisfatto della risposta, nel senso che mi sembra di avere colto che la Regione Marche in qualche modo accoglie il principio che il reddito su cui deve essere commisurato il contributo sia quello dell'utente e che eventualmente la richiesta a una compartecipazione avvenga da parte dell'utente stesso e non dalle pubbliche amministrazioni. Sono anche soddisfatto che vengano stabiliti criteri omogenei per l'applicazione del concorso degli utenti alla ripartizione della spesa. Questo perché risulta che permane la prassi, da parte degli enti locali, di richiedere contributi ai parenti ricoverati, dietro minaccia di esclusione dal servizio o di recupero forzoso. Sono invece contento che l'assessore abbia stabilito che questo non è possibile e quindi non può intendersi nel senso che si permetta ai Comuni, singoli o associati, di pretendere contributi economici da parenti non conviventi o dai congiunti, anche se conviventi, di ultrasessantacinquenni non autosufficienti o di soggetti con handicap grave.

Sono quindi soddisfatto della risposta e comunque è importante anche un discorso di informazione, perché di fatto queste pressioni da parte degli enti e di molti istituti viene fatta sugli utenti.